

TARI – **tassa rifiuti**

	TERMINI DI PRESENTAZIONE/PAGAMENTO
DENUNCIA ORIGINARIA	entro il mese successivo all'occupazione
DENUNCIA DI VARIAZIONE	entro il mese successivo alla variazione
DENUNCIA DI CESSAZIONE	immediatamente
TERMINI DI PAGAMENTO	1 RATA – 16 settembre c.a. 2 RATA – 18 novembre c.a.
RIDUZIONE REDDITO	Entro 20 gennaio di ogni anno (isee non superiore a 8.347,00 euro)
RIDUZIONE HANDICAP	Entro il 20 gennaio di ogni anno (il reddito del nucleo familiare non deve superare 36.151,98 euro)

Dal 1° gennaio 2014 è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) che si articola in tre tributi tra cui la **tassa sui rifiuti (TA.RI.)** che sostituisce la **tassa sui rifiuti e sui servizi (TA.R.E.S.)**.

La **tassa** è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte adibiti a qualsiasi uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree.

La **TA.RI.** non viene applicata automaticamente sulla base dell'espletamento delle pratiche anagrafiche.

Ai fini dell'applicazione della **tassa** occorre infatti presentare apposita dichiarazione.

Occorre dichiarare:

- a) l'inizio del possesso o detenzione (dichiarazione di nuova iscrizione);
- b) la cessazione del possesso o detenzione, trasferimento in altro Comune (dichiarazione di cessazione);
- c) la variazione della superficie e/o della destinazione d'uso, a suo tempo dichiarata (dichiarazione di variazione);
- d) il cambiamento d'abitazione o trasferimento di sede dell'attività entro la città (dichiarazione di trasferimento);
- e) dati anagrafici di eventuali occupanti non residenti all'interno del nucleo familiare; la variazione del numero di componenti del nucleo familiare residente non necessita di comunicazione;



Città di Borgomanero

f) dati catastali degli immobili occupati e relativa superficie.

Dichiarazioni e relativi termini

DICHIARAZIONE DI INIZIO POSSESSO O DETENZIONE

La dichiarazione di inizio possesso o detenzione deve essere presentata entro il mese successivo a quello in cui il soggetto passivo ha iniziato l'occupazione o detenzione dei locali e produce effetti dallo stesso giorno.

DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE O DI TRASFERIMENTO CHE COMPORTI UN AUMENTO DELLA SUPERFICIE ASSOGGETTATA ALLA TASSA

La dichiarazione di variazione o di trasferimento che comporti un aumento della superficie assoggettata alla tassa, quindi un aumento della tariffa, deve essere presentata entro il mese successivo all'evento e produce effetti dallo stesso giorno.

DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE CHE COMPORTI UNA DIMINUZIONE DELLA SUPERFICIE ASSOGGETTATA ALLA TASSA

La dichiarazione di variazione che comporti una diminuzione della superficie assoggettata alla tassa, quindi una diminuzione della tariffa, deve essere presentata entro il mese successivo all'evento e produce effetti dallo stesso giorno.

DICHIARAZIONE DI CESSAZIONE DEL POSSESSO, OCCUPAZIONE O DETENZIONE

La dichiarazione di cessazione deve essere presentata immediatamente all'evento e decorre dal giorno stesso della presentazione

In caso di dichiarazione tardiva l'utente deve dimostrare con idonea documentazione di aver provveduto alla cessazione delle utenze principali (luce, acqua, metano) o di aver svuotato i locali da qualsiasi arredo.

Come e a chi presentare la dichiarazione

La dichiarazioni devono essere presentata direttamente all'Ufficio Tributi o inviata via posta, anche in busta semplice o tramite fax o posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC protocollo@pec.comune.borgomanero.no.it.

NUOVA ISCRIZIONE PER LE UTENZE DOMESTICHE

La dichiarazione deve essere effettuata utilizzando la modulistica predisposta dall'ufficio e va compilata integralmente.

NUOVA ISCRIZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

La dichiarazione deve essere effettuata utilizzando la modulistica predisposta dall'ufficio e va compilata integralmente.



Città di Borgomanero

Liquidazione e versamento della tassa

Il Comune, ai fini della riscossione spontanea del tributo, elabora annualmente, sulla base del contenuto delle dichiarazioni e degli accertamenti notificati, apposite liste di carico dei contribuenti e liquida la tassa comprensiva del tributo provinciale, salva comunque la possibilità di successivi eventuali conguagli.

Il Comune per facilitare il corretto versamento della tassa fa pervenire ai contribuenti apposito prospetto riassuntivo (avviso di pagamento) allegando i modelli di versamento (modello F24).

E' obbligo del contribuente prestare la necessaria diligenza ed attivarsi in caso di mancato recapito dell'avviso di pagamento per poter comunque seguire il versamento entro il previsto termine di scadenza.

In caso di smarrimento è possibile richiedere copia dell'avviso e del modello F24 perso l'Ufficio Tributi.

Termine di pagamento

Il pagamento della TA.RI. deve essere effettuato in due rate alle seguenti scadenze:

- **prima rata 16 settembre 2019**
- **seconda rata 18 novembre 2019**

Ai sensi dell'art.1 comma 695 della Legge 147/2013 l'omesso o parziale pagamento entro le scadenze sopra indicate comporterà l'applicazione delle sanzioni di legge pari al 30% di ogni importo non versato (art. 13 D.Lgs.471/1997) da irrogare mediante apposito avviso di accertamento, con aggravio di spese a carico del contribuente.

Modalità di pagamento

Il versamento della TA.RI. può essere effettuato presso qualsiasi sportello bancario o ufficio postale senza aggravio di ulteriori spese utilizzando esclusivamente il modello F24.

SOLLECITI

Il pagamento della tassa non versata alle scadenze è sollecitato dal Comune mediante apposito atto d'accertamento per parziale od omesso versamento alla scadenza notificato al contribuente tramite raccomandata con ricevuta di ritorno con addebito delle sanzioni (art.1 comma 695 L.147/13) e delle spese di emissione e notifica dell'atto.

In tale atto il contribuente viene invitato a pagare l'importo dovuto entro e non oltre 60 giorni dalla notifica del sollecito, con l'avvertenza che in mancanza si procederà alla riscossione forzata dell'importo sollecitato con addebito delle relative spese procedurali.

Il Comune effettua la riscossione coattiva del tributo con le modalità indicate nell'apposito regolamento comunale IUC.



Città di Borgomanero

ACCERTAMENTO E SANZIONI

Il tributo è accertato in base alle vigenti disposizioni di legge tra cui (ai sensi dell'art.1 comma 701.L.147/13) l'art.1 commi da 161 a 170 e D.Lgs. 296/06 art. 1 commi 161 e successivi. Il tributo oggetto di accertamento deve essere versato entro 60 giorni dalla notifica del relativo atto con le modalità di pagamento indicate nell'atto.

Gli atti di accertamento TA.RI. divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività, consentendo l'ordinaria liquidazione del relativo tributo.

RIMBORSI

Nel caso in cui sia stato effettuato il pagamento di un importo superiore al dovuto è possibile presentare domanda di rimborso all'Ufficio Tributi, allegando copia del documento d'identità e specificando le coordinate Iban per la liquidazione.